D.A. 1060

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato della Salute
Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 2 Formazione

Nuova disciplina per l'Organizzazione dei corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario,

ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni rep. Atti n. 175/CSR del 3.10.2024 e s.m.i., recepito con DPCM del 25.03.2025

Anni 2026-2027

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15.05.2000, n.10;

VISTO il DPR 445/2000;

VISTO il D.LGVO 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. 5.04.2022, n.9, regolamento d'attuazione del Titolo II della L.R. n.10/2008, che stabilisce le competenze tecnico sanitarie del Dipartimento A.S.O.E.;

VISTO il D.P. Reg. n.101/A1/SG del 29.04.2026, con il quale viene conferita la delega di Assessore della Salute alla Dott. **Marcello Caruso**;

VISTO il D.P.Reg. 18.12.2024, n.6069, con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Scalzo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E.;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

VISTO il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed in particolare l'art.3 - octies comma 3 inerente all'Area delle professioni sociosanitarie;

VISTO il D.Lgvo 19.06.1999, n.229, recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art.1 della Legge 30.11.1998, n.419";

VISTA la Legge Regionale 14/04/2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 4 del C.C.N.L. del comparto sanità pubblicato sulla GURI n. 248 del 24/10/2001, che istituisce il profilo dell'Operatore Socio-Sanitario;

VISTO l'Accordo stipulato il 22.02.2001, in sede di Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, che individua la figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS);

VISTA la Legge 1 febbraio 2006, n. 43, "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali", art. 1, comma 2;

VISTO il D.P. reg. 1 ottobre 2015, n.25;

VISTO l'art. 5 della legge 11 gennaio 2018, n.3, con il quale viene istituita l'Area delle professioni socio sanitarie, al cui interno è collocato il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

VISTO il D.A. n. 193 del 2.03.2023 recante "Nuova disciplina per l'organizzazione dei corsi di qualifica in Operatore socio sanitario (1000 ore), ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 – Anni 2023/2024;

VISTO il D.A. Salute n. 195 del 2 marzo 2023, recante "Nuova disciplina per l'effettuazione dei corsi di riqualificazione in Operatore socio sanitario – Anni 2023/2024";

VISTO il D.A. n. 448/2025, con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. 193/2023 e del D.A. 195/2023, fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'Accordo rep. atti n. 175/CSR stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell'operatore sociosanitario, istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1161), come modificato dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR), recepito con DPCM del 25 marzo 2025, pubblicato nella GURI n. 142 del 21.06.2025.

VISTO in particolare l'art. 3 del suddetto Accordo ai sensi del quale
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono il fabbisogno professionale e formativo di operatori socio-sanitari, di concerto tra le Direzioni competenti in materia di formazione professionale, sanitaria e sociale, nonché provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.
2. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I corsi di formazione per la qualificazione di operatore socio-sanitario sono erogati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o attraverso le aziende sanitarie, gli altri enti del Servizio sanitario regionale, i soggetti accreditati per la formazione, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e province autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR) di concerto tra le aree della formazione professionale e quella sanitaria, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma.

VISTA la nota del Dipartimento A.S.O.E. prot. n.4804 del 13.02.2026, con la quale, tra gli altri, è stato trasmesso al Ministero della Salute il fabbisogno formativo per la qualifica di Operatore Socio Sanitario per l'anno 2026;

VISTO l'art. 1 del D.A. Salute n. 756 del 1.07.2026 con il quale si recepiscono i contenuti dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome rep. Atti n. 175/CSR, stipulato il 3 ottobre 2024, come modificato dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR) recepito con DPCM del 25 marzo 2025, pubblicato nella GURI n. 142 del 21.06.2025;

RITENUTO pertanto di dover ridefinire il percorso formativo di riqualificazione dell'Operatore Socio Sanitario alla luce delle indicazioni di cui all'Accordo rep. atti n. 175/CSR stipulato il 3 ottobre 2024, come modificato dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR) recepito con DPCM del 25 marzo 2025, pubblicato nella GURI n. 142 del 21.06.2025, e le tipologie di destinatari, nonché di dover regolamentare con validità fino al 31 dicembre 2027 i corsi di riqualificazione in Operatore sociosanitario secondo il percorso formativo di qualificazione e le disposizioni di cui all'Allegato 1 "Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione del percorso formativo in Operatore Socio Sanitario (1000 ore) Anni 2026-2027";

RITENUTO altresì di dovere fare salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n. 195/2023 e in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover garantire un'adeguata, efficace ed omogenea formazione a tutti i discenti attraverso la predisposizione di un unico programma formativo di qualifica;

RITENUTO di confermare la quota di partecipazione al corso nella misura prevista all'art. 9 del D.A. 195/2023;

VISTO l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, in coerenza ai contenuti dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome rep. Atti n. 175/CSR, stipulato il 3 ottobre 2024, come modificato dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR), recepito con DPCM del 25 marzo 2025, pubblicato nella GURI n. 142 del 21.06.2025, con il presente provvedimento vengono regolamentati, con validità fino al 31.12.2027, le procedure e i percorsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS), secondo il percorso formativo e le disposizioni di cui all'Allegato 1 "Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione del percorso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (420 ore) Anni 2026-2027" e al corredo documentale contrassegnato dalle lettere da "A" a "G", parte integrante del presente decreto.

ART. 2 Possono accedere al percorso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario i soggetti in possesso delle qualifiche di seguito indicate, rilasciate ai sensi di legge e conseguite previa frequenza di un percorso formativo di almeno 700 ore:

- Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari - ADEST, denominato anche Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi Tutelari.
- Operatore Socio Assistenziale – OSA, nelle varie declinazioni.
- Operatore Addetto all'Assistenza delle Persone Diversamente Abili.
- Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) ai sensi del D.M. 295 del 26.07.1991;
- Qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socioassistenziale, di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, all'assistenza alla persona;
- Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado;
- Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado.
- Diploma quinquennale in Servizi per la sanità e l'assistenza sociale conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado.
- Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.

ART. 3 Coloro i quali ottengono la qualifica di OSS a seguito della riqualificazione prevista dal presente decreto sono inseriti nell'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di qualifica che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del sopra citato accordo, sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana;

ART. 4 Il costo per la partecipazione al corso di riqualificazione attivato secondo le disposizioni del presente provvedimento non può essere superiore ad € 1800.00 pro capite. Sono a carico dell'Ente organizzatore tutti i costi relativi agli oneri assicurativi, alle certificazioni e al materiale didattico.

ART. 5 La richiesta di autorizzazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, deve essere inviata almeno 60 giorni prima dell'avvio del corso, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it.

ART. 6 I corsi dovranno svolgersi esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana.

ART. 7 È fatto divieto all'Ente autorizzato a erogare corsi di riqualificazione in OSS di stipulare accordi e/o convenzioni di qualsiasi natura con altri Enti di formazione per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa autorizzata con il presente decreto.

ART. 8 Ogni Ente potrà organizzare soltanto 2 corsi per ogni anno solare e dovrà attenersi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica a quanto espressamente indicato all'Allegato 1 al presente provvedimento "Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione del percorso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (420 ore). Anni 2026-2027".

ART. 9 Il presente provvedimento dovrà essere oggetto di revisione nel caso di eventuali previsioni normative specifiche relative al finanziamento dei percorsi formativi in ambito socio-sanitario.

ART. 10 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed all'allegato 1 comporterà la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative, ancorché già autorizzate ai sensi del presente provvedimento e non ancora iniziate e l'esclusione da futuri corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario per il periodo di vigenza del presente decreto.

ART.11 Sono fatti salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n. 195/2023 e in corso di svolgimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21/2014 e ss.mm.ii., sul sito web del Dipartimento ASOE.

Palermo, 02 ottobre 2026

L'Assessore

Dott. Marcello Caruso

MARCELLO CARUSO
REGIONE SICILIANA
02.10.2026 09:43:37
GMT+02:00